



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

DISCIPLINARE PER L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO (approvato nella seduta del 13.12.2021)

Art. 1 – Finalità

1. Il presente disciplinare regola, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della Legge 394/1991 e s.m.i. l'utilizzo di fuochi all'aperto nel territorio del Parco Nazionale di Portofino (di seguito anche "il territorio del Parco") ai fini della difesa degli equilibri naturali e della valorizzazione e sviluppo sostenibile delle attività antropiche connesse, garantendo il minimo impatto ambientale.
2. Fatte salve le eccezioni di cui al presente disciplinare, nel territorio del Parco è vietato l'uso dei fuochi all'aperto al fine della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera g) della Legge 394/1991 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 sono definite 'bosco' le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore a 2000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 m con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
4. Quanto contenuto nel presente disciplinare è subordinato ad eventuali norme più restrittive emanate a livello comunale.

Art. 2 – Deroghe

1. L'uso del fuoco è consentito ad una distanza superiore a 100 m dai boschi, purché vengano adottate idonee misure di prevenzione adeguate alla natura e all'intensità del fuoco medesimo.
2. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola è consentito a distanze superiori a 80 m dal bosco.
3. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali connessi all'esercizio dell'attività agricola è consentito anche a distanze inferiori a 80 m dal bosco: l'area deve essere circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 3 m di larghezza.
4. L'uso del fuoco per abbruciare residui vegetali a distanze inferiori a 50 m dal bosco deve essere sempre comunicato tramite posta elettronica al Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio con preavviso di almeno cinque giorni:
 - a. Stazione CCF Rapallo - mail: 043120.001@carabinieri.it - tel. 0185/233417- per le zone parco ricadenti nei territori comunali di Rapallo, Recco, Camogli, Santa Margherita Ligure, Portofino e Avegno
 - b. Stazione CCF Cicagna - mail 043114.001@carabinieri.it - tel. 0185/971121 per le zone parco ricadenti nei territori comunali di Coreglia Ligure, Tribogna e Cicagna
 - c. Stazione CCF Lavagna - mail 043117.001@carabinieri.it - tel. 0185/399163 per le zone parco ricadenti nei territori comunali di Zoagli e Chiavari
5. Il Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio può dettare particolari prescrizioni di prevenzione o inibire l'abbruciamento qualora ne ricorra la necessità. In tutti i casi devono essere adottate le modalità e le cautele indicate al comma 3.



COMITATO DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO
(Istituito con Decreto Ministeriale n. 434 del 27 ottobre 2021)

6. L'abbruciamento dei residui vegetali nel bosco, qualora necessario in relazione alle operazioni silvo-colturali da eseguire, deve essere autorizzato dal Comitato di Gestione Provvisoria sentita la stazione Comando Carabinieri Forestali competente per territorio, valutate di volta in volta le circostanze di fatto.
7. È consentito accendere fuochi nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, dotate di specifiche strutture fisse, preventivamente ritenute idonee dal Comando Carabinieri Forestali competente per territorio su richiesta del Comitato di Gestione Provvisoria.
8. L'uso del fuoco per l'abbruciamento del materiale ricavato dalla pulitura del suolo dei castagneti da frutto in coltura è consentito solamente in piccole aree ben circoscritte; non è consentito l'utilizzo del fuoco andante per la ripulitura del suolo e deve essere in ogni caso comunicato con le modalità di cui al precedente comma 4.
9. L'abbruciamento di cui ai commi precedenti è comunque vietato dopo il tramonto e sino al sorgere del sole e, in ogni caso, quando spira il vento. Il fuoco non deve essere lasciato incustodito fino al suo completo spegnimento.
10. In occasione di feste patronali, manifestazioni o iniziative organizzate da associazioni o enti può essere autorizzata, dal Comitato di Gestione provvisoria sentita la stazione Comando Stazione Carabinieri Forestali competente per territorio, l'accensione di uno o più fuochi a distanza inferiore a 100 m dal bosco per consuetudini folkloristiche. L'autorizzazione può contenere particolari prescrizioni di prevenzione.
11. Durante il periodo in cui vige lo "stato di grave pericolosità" previsto dall'articolo 42 della legge Regionale 22 gennaio 2009, n. 24, sono sospese le deroghe di cui ai commi precedenti.
12. È consentito ai proprietari di abitazioni ed edifici, ai conduttori o altri aventi titolo, utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio o altra tipologia assimilabile, purché nelle pertinenze delle abitazioni ed edifici stessi e in condizioni di sicurezza.

Art. 3 – Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30, comma 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e le sanzioni, anche di natura ripristinatoria, in materia di risarcimento del danno ambientale, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente disciplinare è punito con la vigente sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 1.032,00 ai sensi dell'articolo 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.